

Srl anche senza organo di controllo sulla gestione

A sostenere la legittimità di tale soluzione sono i notai campani

/ Maurizio MEOLI

Il Comitato dei notai della Campania, nella massima n. [19](#) in materia di diritto societario, ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate all'[art. 2477](#) c.c. dai DL [5/2012](#) e [91/2014](#), è stata introdotta nella disciplina della srl una chiara alternatività tra soggetti anche per le ipotesi di controllo obbligatorio, cui non corrisponde però una facoltà di scelta alternativa anche tra le funzioni di **controllo** sulla gestione e di revisione legale dei conti.

Infatti, al verificarsi delle ipotesi nelle quali è obbligatorio procedere alla nomina dell'organo di controllo, la srl deve attivare necessariamente la funzione di **revisione legale** dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione.

In caso di nomina dell'organo di controllo (monocratico o, se lo statuto lo consente, anche collegiale) ad esso sono attribuite, pur in mancanza di apposita previsione statutaria, **entrambe** le funzioni (in tal caso, l'organo di controllo dovrà essere necessariamente composto da soggetti iscritti nel registro di cui al DLgs. [39/2010](#)).

In alternativa, la società potrà nominare entrambi i soggetti e attribuire a ciascuno di essi il controllo che gli è proprio (controllo sulla gestione all'organo interno, funzione di revisione legale dei conti al revisore esterno), ovvero potrà nominare anche il solo revisore, sottoponendosi in tal modo alla **solita revisione** legale dei conti.

A far propendere i notai campani verso questa soluzione interpretativa – tra le varie proposte (anche in ambito notarile) rispetto a un testo normativo che avrebbe certamente meritato maggiore attenzione – è, innanzitutto, la considerazione che un'interpretazione che conducesse a ritenere facoltativa la revisione legale si porrebbe in **contrasto** con le Direttive europee in materia (*cf.*, in particolare, gli artt. [1](#), [11](#) e [51](#) della Direttiva 78/660/CEE e l'[art. 37](#) della Direttiva n. 83/349/CEE), cui è riconosciuto rango di norme sovraordinate alla legge ordinaria e alle quali, anche in via interpretativa, occorre conformarsi (c.d. "obbligo di interpretazione conforme").

A fronte di ciò, se la srl dovesse procedere alla nomina dell'organo di controllo, esso svolgerebbe **contemporaneamente** le funzioni di controllo sulla gestione (in forza del rinvio all'[art. 2403](#) c.c. in tema di spa contenuto nel comma 5 dell'[art. 2477](#) c.c.) e di revisione legale, anche in assenza di una clausola statutaria che deponga in tale direzione.

Ciò nonostante l'eliminazione della precedente versione dell'[art. 2477](#) comma 5 c.c. sembrerebbe impedire di riconoscere allo stesso organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), di default, la funzione di

revisione legale.

Di ciò sono pienamente consapevoli anche i notai campani che, però, nelle motivazioni della massima osservano come sia vero che la nuova formulazione del comma 5 dell'[art. 2477](#) c.c. non preveda più che la revisione sia esercitata dall'organo di controllo in mancanza di diversa disposizione statutaria e, anzi, rinvia alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa per le quali vige una regola opposta; tuttavia tale generico rinvio andrebbe comunque inteso con il **limite** implicito della **compatibilità** e nella srl l'affermata obbligatorio della funzione di revisione deve coniugarsi con la natura alternativa dei soggetti controllori. Per cui, se la revisione è sempre obbligatoria, essa non può che essere svolta dall'organo di controllo quando la società, legittimamente, decide di nominare solo quest'ultimo.

Ad ogni modo, data l'incertezza della materia, si sottolinea l'opportunità di prevedere **espressamente**, in sede statutaria, l'attribuzione della revisione legale all'organo di controllo.

Se, invece, la srl nomina il solo revisore questi, in quanto soggetto terzo, **non può sostituirsi**, nei compiti e nelle funzioni, a un organo sociale (*cf.* anche la nota interpretativa CNDCEC [aprile 2012](#)). Esso, quindi, svolgerebbe esclusivamente la funzione di revisione legale.

Soluzione criticata da autorevole dottrina – che la reputa giustificabile nelle srl "sotto soglia", ma insufficiente nelle srl di medie o di grandi dimensioni – ma che secondo i notai campani sembra trovare conferma nel già citato comma 5 dell'[art. 2477](#) c.c., che rinvia alle disposizioni in tema di collegio sindacale delle spa solo con riferimento all'organo di controllo. In tal caso, quindi, il controllo sulla gestione resterebbe riservato ai soci ex [art. 2476](#) comma 2 c.c.

In caso di opzione per il revisore in assenza dell'organo di controllo, infine, si pone anche il problema di quale sia il corretto procedimento di **nomina**. Ciò in quanto l'[art. 13](#) del DLgs. 39/2010 stabilisce che l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale su proposta motivata dell'organo di controllo.

Secondo la massima in esame, mancando l'organo di controllo, la competenza a formulare all'assemblea la proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 39/2010 non può che spettare all'**organo amministrativo** (nel medesimo senso si esprimono anche la circ. Assonime 7 marzo 2012 n. 6, § 1.1, e la circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. [19510](#)); ferma restando la possibilità per l'assemblea di conferire l'incarico a soggetto diverso da quello proposto.